

N. 55280 di Repertorio

N. 24699 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto ottobre duemilaventi
in Milano, presso la sala M3 + M5 di Team Spaces al Corso Europa n. 15 alle ore dodici.
Innanzi a me Dott. Giuseppe Tedone, Notaio iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Milano, residente in Laveno Mombello,

SI E' RIUNITA

in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione **"VISION + ONLUS"**, con sede in Milano, Via Conca del Naviglio n. 35, codice fiscale 97412390151, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento del vigente Statuto.

E' PRESENTE

il signor SPINELLI Demetrio, nato a Milano il giorno 2 febbraio 1938, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza ai sensi dell'art. 8.7 dello statuto dell'Associazione il Presidente del Consiglio Direttivo signor SPINELLI Demetrio, il quale

C O N S T A T A T O

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso di convocazione inviato a mezzo posta elettronica in data 17 ottobre 2020;
- che l'assemblea in prima convocazione per oggi alle ore 5:00 è andata deserta come risulta da verbale redatto in pari data;

- che sono presenti, in proprio e per deleghe che, previa verifica della regolarità formale vengono acquisite agli atti dell'Associazione, n. 23 associati su numero complessivo di 29 associati come risulta dal foglio presenze depositato negli atti dell'Associazione;

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di:

--- SPINELLI Demetrio - Presidente;

--- Camerino Aldo - Consigliere;

--- Perdomi Riccardo - Consigliere;

--- Giacotti Franco - Consigliere;

--- Ruosi Wolfango - Consigliere;

- che è presente il Revisore De Riso Franco;

D I C H I A R A

validamente costituita la presente assemblea ed apre la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale comunica che è stato

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Varese

Registrato in via telematica

il 4 novembre 2020

al n° 29153 Serie: 1T

Esatti Euro 0,00

distribuito agli intervenuti il testo contenente sia lo statuto attualmente vigente sia, a latere, le relative modifiche proposte.

Lo stesso Presidente procede ad illustrare le modifiche che si propongono di apportare allo statuto dell'Associazione al fine di adeguare lo stesso alle norme inderogabili del codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Il Presidente, inoltre, precisa che l'efficacia delle modifiche di cui sopra, andrà subordinata alla decorrenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 104 del Decreto Legislativo n. 117/17.

Indi, dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

D E L I B E R A

1) di approvare il nuovo testo di statuto sociale, adeguato alle norme inderogabili del codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

2) di subordinare l'efficacia di quanto sopra deliberato alla decorrenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 104 del Decreto Legislativo n. 117/17;

3) di conferire, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio Direttivo nonché a ciascun membro dello stesso, ogni più ampio potere per svolgere qualsiasi attività si renda necessaria ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro del Terzo Settore anche apportando al presente verbale e all'allegato statuto ogni modifica che si renda obbligatorio effettuare.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore dodici e trenta.

Il presente verbale è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi degli articoli 82 e 101 del Decreto Legislativo n. 117/17.

Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto in parte scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su due fogli per facciate cinque ho dato lettura al costituito che l'approva e lo sottoscrive alle ore dodici e trenta.

F.TO DEMETRIO SPINELLI

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 55280/24699 DI REPERTORIO

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1.1. E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. 117/17, l'Associazione "Vision+ Ente del Terzo Settore", da ora in avanti denominata "Vision+ ETS" o l'Associazione.

Art. 2 - Sede e Durata

2.1. L'Associazione ha sede legale ed operativa in Milano, attualmente alla Via Conca del Naviglio n. 35.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale in altra sede nello stesso Comune.

Il domicilio degli associati è quello comunicato per iscritto all'Associazione.

2.2. La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Art. 3 - Scopo - Finalità - Attività

3.1. L'Associazione è apolitica e apartitica, opera per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non persegue alcun fine di lucro.

3.2. L'Associazione:

(i) è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente;

(ii) è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività;

(iii) si ispira a criteri di democraticità.

3.3. L'Associazione si propone di svolgere la propria attività nei settori, di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), b), d), h), n), u) del D. Lgs. 117/17 e precisamente:

a) la collaborazione con Enti pubblici e privati, in Italia e all'estero, fornendo assistenza e supporto operativo, nell'individuazione, nella promozione e nella realizzazione di progetti e campagne socio-sanitarie e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa i rischi e le conseguenze per la salute dell'individuo legati alle patologie oculari, nonché nello svolgimento delle attività ad essa collegate;

b) il supporto allo sviluppo tecnologico ai paesi in via di sviluppo attraverso l'acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche e la promozione dell'innovazione tecnologica come strumento per realizzare un'assistenza di maggiore efficacia ed efficienza;

c) il supporto psicologico e terapeutico ai pazienti affetti da gravi menomazioni dell'apparato visivo, in particolare per quanto riguarda le patologie che più frequentemente colpiscono i bambini e gli anziani;

d) il supporto allo sviluppo culturale e scientifico e di formazione dei medici e del personale infermieristico con particolare riguardo a quello dei paesi in via di sviluppo

sia in loco che presso strutture italiane ed estere;

e) lo studio, la promozione e realizzazione di progetti, campagne e attività sociali legate alla tutela e salvaguardia della vista e delle malattie oculari ed alla loro prevenzione, controllo e cura in Italia e all'estero attraverso l'accrescimento delle conoscenze e della applicazione delle migliori cure ottiche, mediche e chirurgiche nel campo della oftalmologia.

3.4. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e stabilite dal Consiglio Direttivo; l'Associazione può realizzare specifiche attività di raccolta fondi, di cui al successivo art. 7 del richiamato D. Lgs. anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le attività di interesse generale.

3.5. Per il raggiungimento degli scopi indicati l'Associazione potrà:

a. utilizzare finanziamenti provenienti da istituzioni pubbliche e private esterne all'Associazione, liberalità in natura, lasciti e donazioni finalizzate allo scopo primario della stessa, nei limiti disposti dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

b. coordinare e collegare la propria attività con quella di altre associazioni ed enti, anche aderendo ad altre organizzazioni;

c. avvalersi di prestazioni di soci a titolo gratuito nonché di volontari anche non soci che concorrano al raggiungimento delle finalità associative, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal codice del terzo Settore;

d. mantenere, valorizzare ed incrementare il proprio patrimonio, nonché amministrare e gestire i beni nella sua disponibilità;

e. stipulare gli atti e i contratti che si rendano necessari per il conseguimento delle finalità associative e la gestione di Vision+ ETS.

3.6. Nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà essere usata la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS", dal momento in cui entrerà in vigore il registro unico del terzo settore.

3.7. L'attività sarà svolta sia sul territorio nazionale senza limitazioni territoriali, che all'estero.

Art. 4 - Soci

4.1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e ne condividano gli ideali.

4.2. Sono Soci dell'Associazione:

- a) I Soci Fondatori;
- b) I Soci Sostenitori;
- c) I Soci Onorari;
- d) I Soci Ordinari.

4.3. Sono Soci Fondatori coloro (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati) che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, versando una quota pari ad Euro 250 (le persone fisiche) e ad Euro 500 (le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati).

4.4. Sono Soci Sostenitori coloro (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati) che hanno versato una quota associativa riconosciuta come rilevante dall'atto costitutivo o da apposita delibera dell'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

4.5. Sono Soci Onorari coloro (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati) designati tali dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e scelti tra le persone o enti che abbiano dato un contributo, scientifico e/o professionale, significativo o utile per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione nonché coloro che si impegnino a sostenere con continuità l'Associazione stessa.

4.6. Sono Soci Ordinari coloro (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati) che abbiano richiesto ed ottenuto l'ammissione all'Associazione da parte del Consiglio Direttivo e vogliano contribuire alle finalità dell'Associazione mediante la corresponsione di una quota associativa annuale nella misura indicata dal Consiglio Direttivo.

4.7. I Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto ed il Regolamento Interno dell'Associazione nonché di versare la quota associativa annuale, tranne i soci onorari.

4.8. I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative ed attività dell'Associazione, di essere elettori attivi e passivi per le cariche statutarie e di avere accesso agli atti e ai registri dell'Associazione.

4.9. Tutti i Soci hanno pari diritti e doveri.

4.10. E' escluso ogni diritto dei Soci alla titolarità di quote del patrimonio dell'Associazione. I Soci recedenti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

4.11. I Soci Fondatori, Sostenitori, Onorari e Ordinari sono soci permanenti, salvo perdita di tale qualità per una delle cause indicate nell'art. 5, e devono partecipare alla vita

associativa in maniera non temporanea.

4.12. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato e diviene operativa previa annotazione nel libro Soci, comunicazione all'interessato e versamento della quota sociale.

4.13. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibererà sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 5 - Perdita della qualità di Socio

5.1. La perdita della qualità di Socio avviene per:

- a) mancanza di partecipazione alla vita associativa;
- b) recesso, da effettuarsi mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo;
- c) decadenza, dopo il secondo anno di morosità nel versamento della quota associativa annuale;
- d) esclusione, per incompatibilità con lo spirito e le finalità dell'Associazione, accertata dall'Assemblea con delibera motivata, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) decesso.

5.2. La qualifica di Socio non è trasferibile.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

6.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) il Segretario - Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo e se previsto il Revisore Legale dei Conti;
- f) il Segretario Scientifico.

6.2. Tutte le cariche associative (tranne il Segretario Scientifico) sono elettive e sono svolte a titolo gratuito, salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali.

6.3. Gli organi dell'Associazione durano in carica tre anni. Ciascun componente può essere riconfermato.

Art. 7 - Assemblea

7.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

7.2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, ovvero su richiesta motivata di un decimo degli associati. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati; la relativa espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.3. Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

- b) l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore;
- d) la delibera in ordine allo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- e) le delibere di modifica del presente statuto.

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

8.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite fax o e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione.

8.2. La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza di prima e, eventualmente, anche di seconda convocazione, nonché l'indicazione dell'ordine del giorno.

8.3. Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

8.4. Ogni socio ha diritto di prendere parte all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto, eventualmente facendosi rappresentare da altro socio munito di delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei suoi membri.

8.5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

8.6. Per le modifiche al presente statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati in regola con le quote sociali; in seconda convocazione è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati intervenuti.

8.7. Per la delibera relativa allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

9.1. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea, scelti fra i Soci, in numero variabile da cinque a undici, operanti all'interno dell'Associazione.

9.2. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Vice Presidente vicario, il Segretario e il Tesoriere.

9.3. Il Tesoriere può essere nominato anche esternamente al Consiglio Direttivo ed anche fra i non Soci; tale incarico è cumulabile con quello di Segretario.

9.4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di:

- nominare un Direttore Operativo, anche non Socio, che avrà il compito di gestire e coordinare le attività dell'Associazione, sotto il controllo e le direttive del Consiglio Direttivo;

- istituire comitati scientifici e d'onore formati da Soci o non Soci di chiara fama scientifica, o personalità della comunità di particolare rilievo culturale e professionale, che condividano gli scopi e lo spirito dell'Associazione, si facciano garanti della qualità scientifica e culturale dell'attività dell'Associazione stessa e possano portare a quest'ultima benefici diretti o indiretti.

9.5. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) amministrare l'Associazione e vigilare sulle attività di raccolta dei fondi, sulle erogazioni degli stessi in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e/o a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari nonché sulle attività amministrative, organizzative e di comunicazione dell'Associazione stessa;

- b) approvare il bilancio preventivo;

- c) approvare la bozza di bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere e/o dal Direttore Operativo, qualora nominato, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- d) deliberare in merito all'ammissione dei Soci ordinari;

- e) esprimere il proprio parere in merito alla nomina dei Soci Sostenitori e Onorari;

- f) determinare l'importo, le modalità ed i termini di pagamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di vigilare sulle attività scientifiche e cliniche promosse dall'Associazione al fine dell'attuazione degli scopi indicati nell'art. 3.

9.6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno nonché tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei Consiglieri o l'Organo di Controllo. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono fatte mediante lettera o fax o posta elettronica da spedirsi al domicilio di tutti i consiglieri e dei membri dell'Organo di Controllo, ove esista, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo stabiliti per la riunione, nonché l'ordine del giorno con le materie da trattare.

9.7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Operativo dell'Associazione, qualora nominato, nonché il Tesoriere, qualora non faccia più parte del Consiglio stesso.

9.8. Il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito

con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

9.9 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

9.10. Salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio dell'incarico, l'attività dei membri del Consiglio Direttivo è gratuita.

Art. 10 - Presidente e Vicepresidente

10.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno e presenta la relazione annuale all'Assemblea sulle attività svolte dall'Associazione.

10.2. Il Vice Presidente vicario assolve alle funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o su sua delibera.

Art. 11 - Segretario Scientifico

11.1. Il Segretario Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli attua, in coordinamento con il Direttore Operativo, la programmazione dell'attività scientifica, propone al Consiglio Direttivo la nomina dei membri del Comitato Scientifico, con cui mantiene i legami a nome dell'Associazione.

Art. 12 - Segretario - Tesoriere

12.1. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo. Egli può anche rivestire l'incarico di Tesoriere, ove previsto dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina. Il Segretario cura l'invio degli atti di convocazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige e firma i verbali delle Assemblee, oltre a redigere e firmare i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; a lui o a persona da lui designata è deferita la custodia dei libri e/o registri, dei documenti e degli atti dell'Associazione. Inoltre cura la corrispondenza d'ufficio.

Il Segretario ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori, pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla predisposizione e attuazione delle delibere, predispone la relazione annuale sull'attività e sul funzionamento dell'Associazione e il bilancio d'esercizio. Il Segretario (o il Tesoriere, qualora sia persona diversa)

è custode del patrimonio dell'Associazione e vigila sulla sua gestione; è responsabile della raccolta annuale delle quote associative; controlla che la tenuta della contabilità dell'Associazione e dei libri contabili obbligatori sia conforme alle norme vigenti; redige insieme al Direttore Operativo, qualora nominato, le bozze di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

12.2. Il Segretario (o il Tesoriere, qualora sia persona diversa) si occupa della riscossione delle quote associative e delle somme attribuite a qualunque titolo all'Associazione da soggetti pubblici, in particolar modo Comuni e Regioni o anche da privati, con la facoltà di rilasciare la relativa quietanza liberatoria; inoltre si attiva per il pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo dall'Associazione, con l'obbligo di chiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza.

Art. 13 - Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

13.1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

13.2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, del D. Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

13.4. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo

contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 - Patrimonio

14.1. Per il conseguimento delle proprie attività istituzionali, l'Associazione è dotata di un proprio patrimonio, che è formato:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dalle quote associative annuali e dalle contribuzioni dei Soci;
- dalle donazioni e dai lasciti;
- dagli eventuali proventi derivanti dall'esercizio e dalle iniziative svolte nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

14.2. L'importo, le modalità e le scadenze per il versamento delle quote associative vengono ogni anno fissate per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono in nessun caso trasmissibili e non sono rivalutabili.

14.3. L'Associazione deve provvedere al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale oggetto dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone.

Art. 15 - Esercizio finanziario e bilancio

15.1. L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla redazione della bozza del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione.

15.3. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017. Esso contiene tutti i costi e i ricavi relativi al periodo di un anno.

15.4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

15.5. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; gli utili e gli avanzi

di gestione, nonché i fondi riserve o capitale non verranno distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 16 - Libri sociali obbligatori

16.1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni di Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo assembleare;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti (se istituito).

16.2. Vision+ dovrà inoltre uniformarsi alle prescrizioni di cui agli art. 13 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Responsabilità

17.1. I titolari di cariche associative ed i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi nei limiti dello svolgimento dei compiti istituzionali.

17.2. L'Associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

17.3. L'Associazione può assicurarsi per danni derivanti dalla responsabilità civile degli amministratori e componenti degli Organi Sociali.

Art. 18 - Bilancio sociale

18.1. Il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 19 - Scioglimento

19.1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione per qualsiasi motivo, l'Assemblea degli associati nomina - ove necessario - uno o più liquidatori determinandone i poteri.

19.2. Le attività che, estinte le passività, dovessero eventualmente residuare una volta esaurita la liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, bensì saranno devolute previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/17, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 - Foro competente

20.1. Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 21 - Disposizioni Generali

21.1. Per tutto quanto in questo statuto non contemplato o diversamente disposto, si applicano le norme del Codice Civile in tema di associazioni.

F.TO DEMETRIO SPINELLI

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO